

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 7 dicembre 2006 presso la sede del Collegio Costruttori Edili della Provincia di Mantova

il COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI - MANTOVA, rappresentato dal presidente, geom. G. Coghi, dal geom. N. Biancardi e dall'ing. A. Bottoli, assistiti dal dr. M. Di Cillo e dal sig. O. Pistoni del Collegio stesso;

il SINDACATO PROV. ARTIGIANI EDILI ED AFFINI - UPA - MANTOVA, rappresentato dal sig. A. Genovesi, presidente provinciale, assistito dal sig. G. Marangoni, responsabile settore rapporti di lavoro;

Ia FNAE - ASSOEDILI - CNA - MANTOVA, rappresentata dal direttore dr. M. Salvarani;

I'ASSOCIAZIONE LOMBARDA COOP. PROD. LAV. - MANTOVA, rappresentata dal dr. G. De Ruvo;

I'UNIONE MANTOVANA COOPERATIVE - MANTOVA, rappresentata dal rag. G. Beccari;

e

Ia FILLEA CGIL - MANTOVA, nelle persone del sig. C. Falavigna e del sig. F. Mori;

Ia FILCA CISL - MANTOVA, nelle persone dei sig.ri F. Marconi e A. Rivelli;

Ia FeNEAL UIL - MANTOVA, nelle persone dei sig.ri P. Rossi e G. Lana,

si sono incontrati per esaminare le richieste di rinnovo dell'accordo provinciale integrativo del settore, presentate dai rappresentanti dei lavoratori.

Dopo ampia e cordiale discussione, le parti hanno concordato quanto segue.

1. COSTITUZIONE COMMISSIONE TECNICA PARITETICA

Le parti convengono di istituire una commissione tecnica paritetica costituita da 3 rappresentanti delle OO.SS. e da 3 rappresentanti delle parti datoriali al fine di regolamentare dettagliatamente quanto segue:

- rivisitazione ed aggiornamento delle assistenze erogate dalla Cassa edile;
- possibilità di valorizzazione delle alte professionalità operaie anche in relazione all'anzianità nel settore;
- praticabilità delle modalità di fornitura del vestiario direttamente da parte della Cassa Edile con mutualizzazione dei relativi oneri a carico dell'impresa e delle procedure di esenzione dalla contribuzione a fronte della fornitura diretta degli indumenti da parte delle stesse.

Resta inteso che la commissione dovrà attenersi ad una impostazione che non faccia aumentare la contribuzione complessiva a carico delle aziende e che salvaguardi l'equilibrio delle risorse economiche della Cassa Edile.

2. LAVORATORI STRANIERI

Considerato il numero crescente, anche nella provincia di Mantova, di lavoratori immigrati operanti nel settore edile, le parti concordano sull'esigenza di prevedere politiche contrattuali adeguate, anche attraverso il coinvolgimento degli enti bilaterali di settore.

Al riguardo potrà essere decisivo il ruolo svolto dalla Scuola Edile, che verrà attivata per la definizione di specifici corsi destinati a questa tipologia di lavoratori e riguardanti:

- ✓ il primo ingresso e l'alfabetizzazione;
- ✓ la sicurezza sul lavoro;
- ✓ la qualificazione professionale.

Per quanto attiene alle ferie, fermo restando quanto previsto dai rispettivi ccnl, le parti impegnano le imprese a favorire il ritorno e la temporanea permanenza nei paesi d'origine, attraverso la concessione di periodi feriali più lunghi (e comunque entro i limiti contrattualmente previsti), usufruendo degli istituti previsti e, in caso di particolari necessità documentate, anche di permessi non retribuiti.

3. INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE E PREMIO DI PRODUZIONE

In deroga ai ccnl delle imprese industriali ed artigiane, gli Importi dell'elemento economico territoriale in essere al 30 novembre 2006 sono conglobati nell'indennità territoriale di settore per gli operai e nel premio di produzione per gli impiegati nelle seguenti misure e con le decorrenze sotto indicate:

- il 50% con decorrenza dal 1 dicembre 2006;
- il restante 50% a decorrere dal 1° settembre 2007.

L'indennità territoriale di settore per gli operai ed il premio di produzione per gli impiegati saranno incrementati con decorrenza 1° dicembre 2006 e 1° settembre 2007: per i nuovi importi si vedano le tabelle allegate al presente accordo (all. n. 1).

4. ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

Visto quanto stabilito in materia di elemento economico territoriale dai vari ccnl del settore, le parti, nel confermare le vigenti disposizioni normative per la determinazione dell'Elemento Economico Territoriale, di cui all'art. 6 dell' Accordo Int. Prov.le del 23/4/98 e quanto definito dal punto 5 del Accordo Int. Prov.le del 13/02/2003 ed avendo analizzato compiutamente i dati degli indicatori, nonché l'andamento

tendenziale degli stessi, hanno stabilito la misura dell'acconto dell'elemento economico territoriale, per il quale si rinvia agli allegati n. 2 e n. 3 al presente verbale.

5. TRASFERTA OPERAI

Fermo restando quanto definito dall'art. 15 dell' Accordo Int. Prov.le del 23/4/98 e dal punto 6 dell'Accordo Int. Prov.le del 13/02/2003, le parti hanno concordato che gli importi lordi giornalieri di trasferta indicati nel sopracitato articolo sono modificati con decorrenza 1 gennaio 2007 come segue:

<i>fascia</i>	<i>distanza</i>	<i>percentuale</i>
n. 1	fino a Km 7,0	3%
n. 2	da Km 7,1 e fino a Km 15,0	5%
n. 3	da Km 15,1 e fino a Km 40,0	19%
n. 4	oltre km 40,1	25%

La diaria giornaliera di cui al medesimo punto 6 dell'Accordo Int. Prov.le del 13/02/2003 è elevata a € 17,00 lordi giornalieri sempre con decorrenza 1° gennaio 2007.

6. SPESE DI TRASPORTO

Fermo restando quanto definito dall'art 17 dell' Accordo Int. Prov.le del 23/4/98, si riportano di seguito i nuovi importi lordi giornalieri, che dal 1° gennaio 2007 sostituiscono quelli indicati nelle tabelle a) b) e c) del medesimo articolo:

tabella a

<i>fascia</i>	<i>distanza</i>	<i>importo in €</i>
n.1	fino a Km 7,0	1,80
n.2	da Km 7,1 a Km 15,0	2,40

tabella b

<i>fascia</i>	<i>distanza</i>	<i>importo in €</i>
n.1	fino a Km 7,0	1,80
n.2	da Km 7,1 a Km 15,0	1,80

tabella c (relativa ai lavoratori occupati nell'attività di prefabbricazione di elementi in c.a.)

<i>fascia</i>	<i>distanza</i>	<i>importo in €</i>
n.1	fino a Km 7,0	1,80
n.2	da Km 7,1 a Km 15,0	1,80

I valori espressi in percentuale restano invariati.

7. INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA

Fermo restando quanto definito dall'art 18 dell'Accordo Int. Prov.le del 23/4/98, con decorrenza 1° gennaio 2007 l'importo dell'indennità sostitutiva di mensa di cui al 4° comma del medesimo art. 7 sarà pari a € 2,80 lordi giornalieri.

8. CARENZA MALATTIA

La percentuale (60%) di cui al primo comma punto 8 "Carenza Malattia" dell' Accordo Int. Prov.le del 13/02/2003 è elevata al 75% con decorrenza dal 1° gennaio 2007.

Nota a verbale = Nonostante il nesso di correlatività esistente tra la "carenza di malattia" e la "norma premiale", che viene qui ribadito, le Organizzazioni datoriali, in considerazione della situazione deficitaria venutasi a determinare nel fondo "Cassa Edili", rinunciano per la vigenza del presente accordo a richiedere l'adeguamento della norma premiale.

Le parti effettueranno verifiche annuali relativamente all'andamento del fondo ed ai costi sostenuti.

9. DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo decorre, fatte salve le diverse scadenze previste nei singoli articoli, dal 1 gennaio 2006 e scadrà il 31 dicembre 2009.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. IL COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI

p. LA FILLEA CGIL

p. IL SIND. PROV. ARTIGIANI EDILI ED AFFINI - UPA

p. LA FILCA CISL

p. LA FNAE - ASSOEDILI - CNA

p. L'ASSOCIAZIONE LOMBARDA COOP. PROD. LAV.

p. LA FeNEAL UIL

p. L'UNIONE MANTOVANA COOPERATIVE

Allegato n. 1 al verbale di accordo del 7 dicembre 2006

**INDENNITÀ TERRITORIALE DI SETTORE PER GLI OPERAI E PREMIO DI PRODUZIONE
PER GLI IMPIEGATI**

a. Imprese Industriali

tabella a)

livello	premio provinciale impiegati importo mensile		indennità territoriale di settore operai importo orario	
	dal 1° dicembre 2006	dal 1° settembre 2007	dal 1° dicembre 2006	dal 1° settembre 2007
8	=	=	=	=
7	242,81	312,61	=	=
6	220,34	283,16	=	=
5	184,56	236,91	=	=
4	160,93	209,79	0,93	1,21
3	149,69	195,06	0,87	1,13
2	135,35	176,19	0,78	1,02
1	117,02	151,92	0,68	0,88

b. Imprese Artigiane

tabella b)

livello	premio provinciale impiegati importo mensile		indennità territoriale di settore operai importo orario	
	dal 1° dicembre 2006	dal 1° settembre 2007	dal 1° dicembre 2006	dal 1° settembre 2007
8	=	=	=	=
7	245,20	317,39	=	=
6	220,56	283,59	=	=
5	184,73	237,24	=	=
4	160,71	209,34	0,93	1,21
3	149,80	195,28	0,87	1,13
2	135,70	175,88	0,78	1,01
1	117,34	152,55	0,68	0,88

c. Imprese Cooperative

tabella c)

livello	premio provinciale impiegati importo mensile		indennità territoriale di settore operai importo orario	
	dal 1° dicembre 2006	dal 1° settembre 2007	dal 1° dicembre 2006	dal 1° settembre 2007
8	279,90	369,73	=	=
7	248,47	323,93	1,44	1,87
6	222,20	286,88	1,29	1,66
5	187,19	242,17	1,08	1,40
4	161,12	210,17	0,93	1,21
3	149,96	195,59	0,87	1,13
2	135,48	176,44	0,78	1,02
1	118,06	153,99	0,68	0,89

Allegato n. 2 al verbale di accordo del 7 dicembre 2006

ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

d. Imprese Industriali

tabella d)

livello	impiegati importo mensile		indennità territoriale di settore operai importo orario	
	dal 1° dicembre 2006	dal 1° settembre 2007	dal 1° dicembre 2006	dal 1° settembre 2007
8	=	=	=	=
7	105,72	83,80	=	=
6	95,14	75,42	=	=
5	79,29	62,85	=	=
4	74,00	58,66	0,43	0,34
3	68,71	54,47	0,40	0,31
2	61,85	49,02	0,36	0,28
1	52,86	41,90	0,31	0,24

e. Imprese Artigiane

tabella e)

livello	impiegati importo mensile		indennità territoriale di settore operai importo orario	
	dal 1° dicembre 2006	dal 1° settembre 2007	dal 1° dicembre 2006	dal 1° settembre 2007
8	=	=	=	=
7	109,28	86,54	=	=
6	95,46	75,64	=	=
5	79,53	63,01	=	=
4	73,65	58,36	0,43	0,34
3	68,87	54,58	0,40	0,32
2	60,86	48,23	0,35	0,28
1	53,31	42,22	0,31	0,24

f. Imprese Cooperative

tabella f)

livello	impiegati importo mensile		operai importo orario	
	dal 1° dicembre 2006	dal 1° settembre 2007	dal 1° dicembre 2006	dal 1° settembre 2007
8	136,01	107,75	=	=
7	114,25	90,51	0,66	0,52
6	97,93	77,58	0,57	0,45
5	83,24	65,94	0,48	0,38
4	74,26	58,83	0,43	0,34
3	69,09	54,74	0,40	0,32
2	62,02	49,13	0,36	0,28
1	54,40	43,10	0,31	0,25

Allegato n. 3 al verbale di accordo del 7 dicembre 2006

Ai lavoratori in forza alla data del 7 dicembre 2006, è corrisposto un importo forfettario lordo di e.e.t., come da tabella seguente, suddivisibile in quote mensili in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1 luglio 2006 - 30 novembre 2006. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata a questi effetti come mese intero.

L'importo forfettario è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta di origine legale e contrattuale ed è quindi comprensivo degli stessi.

Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 C.C., l'importo in parola è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

La suddetta somma sarà erogata con la retribuzione afferente il mese di dicembre 2006.

Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, cig, congedo matrimoniale, intervenute nel periodo luglio - novembre 2006, con pagamento di indennità a carico dell'Istituto competente, saranno considerate utili ai fini dell'importo di cui sopra.

<i>operai</i>		
<i>livello</i>		<i>importo forfettario</i>
operaio 7°		€ 234,00
operaio 6°		€ 204,00
operaio 5°		€ 173,00
caposquadra		€ 144,00
4° liv.		€ 155,00
op. specializzato		€ 144,00
op. qualificato		€ 128,00
op. comune		€ 112,00

<i>impiegati</i>		
<i>livello</i>		<i>importo forfettario</i>
8° liv.		€ 231,00
7° liv.		€ 190,00
6° liv.		€ 165,00
5° liv.		€ 140,00
4° liv.		€ 126,00
3° liv.		€ 117,00
2° liv.		€ 104,00
1° liv.		€ 91,00